

ENJEUX POLITIQUES, ÉCONOMIQUES ET MILITAIRES  
EN MER NOIRE  
(XIV<sup>e</sup>-XXI<sup>e</sup> SIÈCLES)



*Études*  
*à la mémoire de*  
**MIHAIL GUBOGLU**

Sous la direction de

**Faruk BİLİCİ**  
**Ionel CÂNDEA**  
**Anca POPESCU**

MUSÉE DE BRAÏLA



ÉDITIONS ISTROS

BRAÏLA, 2007

**ENJEUX POLITIQUES,  
ÉCONOMIQUES ET MILITAIRES  
EN MER NOIRE  
(XIV<sup>e</sup>-XXI<sup>e</sup> SIÈCLES)**

*Études à la mémoire de  
Mihail Guboglu*

Sous la direction de :

**Faruk BİLİCİ, Ionel CÂNDEA, Anca POPESCU**

**MUSÉE DE BRAÏLA**



**ÉDITIONS ISTROS**

**BRAÏLA, 2007**



Couverture : **Ionel Cârdea**  
Mise en page : **Rozalia Pîrlitu**

**Description CIP de la Bibliothèque Nationale de Roumanie:**  
**OMAGIU. GUBOGLU, MIHAIL**

**Enjeux politiques, économiques et militaires en mer  
noire : (XV-e – XXI-e siècles) : études à la mémoire de  
Mihail Guboglu** / ed.: Faruk Bilici, Ionel Cârdea, Anca  
Popescu. – Braïla : Rditura Istros a Muzeului Braïlei, 2007  
ISBN 978-973-9469-94-4

I. Bilici, Faruk (ed.)  
II. Cârdea, Ionel (ed.)  
III. Popescu, Anca (ed.)

94 (262.5)

Musée de Braïla, 3, Place Traian,  
810153, Braïla  
ROUMANIE  
e-mail : [sediu@muzeulbrailei.ro](mailto:sediu@muzeulbrailei.ro)

**En couverture** : tapis de prière de Césarée, XIX<sup>e</sup> siècle, Musée de Braïla.

© Tous droits réservés : Musée de Braïla, Éditions "Istros"

ISBN: 978-973-9469-94-4





**ALCUNI ORDINI SULTANALI CON RIFERIMENTO  
ALLA POLITICA MERCANTILE DELLA  
REPUBBLICA VENETA NELL'AREA DEL MAR NERO  
NEGLI ULTIMI DECENNI DEL XVII SECOLO**

Cristian LUCA

Col trattato di pace che segnò la fine della Guerra di Candia, il fatto che i rapporti diplomatici fra la Serenissima Repubblica e l'Impero Ottomano fossero ripristinati determinò anche la riattivazione ufficiale degli scambi di merci fra le due parti. Tuttavia le relazioni mercantili non erano di fatto cessate neppure durante il lungo periodo di belligeranza, grazie agli intermediari ragusei, francesi, olandesi e soprattutto ai vari mercanti balcanici, i quali monopolizzarono il flusso di merci che, dalle terre ottomane e romene, giungevano nella città lagunare e che da questa, viceversa, venivano importate nel Levante e nei Principati Romeni. Negli anni in cui aveva infuriato la guerra, non poche erano state le iniziative spregiudicate che avevano visto protagonisti mercanti e armatori, cittadini o sudditi veneti, operanti nel Levante ottomano con una falsa identità, oppure sotto il vessillo francese o raguseo. D'altronde, anche gli Ottomani acconsentivano tacitamente al proseguimento dei traffici mercantili tra Venezia e i territori della Porta, poiché tali rapporti fruttavano all'erario ottomano ingenti entrate sotto forma di tasse, che ammontavano al 10 % circa del valore di mercato della merce<sup>1</sup>. Così, facendo leva abilmente sulla corruzione dilagante nelle fila delle autorità provinciali ottomane, i mercanti greci, armeni, macedoromeni e ebrei, che erano sudditi della Porta, e i ragusei vassalli del sultano facevano transitare nei porti ottomani della costa dalmata e albanese le merci destinate allo spaccio sul mercato rialtino. Il ripristino ufficiale delle relazioni commerciali si ebbe

---

<sup>1</sup> Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi sarà citato ASV), *Cinque Savi alla Mercanzia (2<sup>a</sup> Serie)*, b. [busta] 28, 3<sup>a</sup> parte, cc. nn. [carte non numerate] (4 gennaio 1700); *Ibid.*, 2<sup>a</sup> parte, cc. nn. (15 aprile e 8 giugno 1700); *Ibid.*, 3<sup>a</sup> parte, cc. nn. (20 dicembre 1700); *Ibid.*, 4<sup>a</sup> parte, cc. nn. (25 settembre 1704).

dunque, nel 1669-1670, come naturale regolarizzazione di scambi che già, nascostamente, si svolgevano durante il periodo della Guerra di Candia. La riattivazione del bailaggio di Costantinopoli consentì, al rappresentante diplomatico della Serenissima, di ottenere dalle autorità centrali ottomane la riconferma degli accordi commerciali stabiliti nella Capitolazione prima della guerra. A tal fine, non fu risparmiato alcun mezzo che rilanciasse l'attività dei mercanti veneti sul mercato ottomano, incluso lo stanziamento di consistenti somme di denaro che servirono per rimettere tempestivamente in vigore la tassa del 5% sulle merci che transitavano da e per il mercato veneziano. Il bailo veneto, facendo uso dei poteri concessigli, fu impegnato in prima persona nei negoziati con il gran visir e con gli alti dignitari ottomani.

Nel quadro di tali relazioni diplomatiche, si inseriscono alcuni ordini sultanali destinati alla normalizzazione dei rapporti commerciali fra le due parti. Al primo di questi ordini, emanato dal sultano Mehmed IV, ha accennato Mihnea Berindei<sup>2</sup> in un articolo in cui si sostiene che il sistema di controllo del bacino pontico da parte degli Ottomani, durante i secoli XVI e XVII, fosse più permeabile ed elastico di quanto non si pensi; seguendo Berindei, Ștefan Andreescu<sup>3</sup> ha analizzato il documento in relazione con le informazioni tratte da una fonte francese coeva. Si tratta di un ordine che il sultano, su richiesta del bailo Giacomo Querini, indirizzò da Adrianopoli al pascià, "Mulà [...] et all'Emino" di Caffa, perché fosse garantita la libertà dei traffici gestiti dai mercanti veneziani nei porti del Mar Nero e, nello specifico, in Crimea<sup>4</sup>. Una copia di questo documento, nella versione turco-osmanna, si conserva nel registro di "carte turche" del bailaggio veneto di Costantinopoli. È accompagnata dalla traduzione italiana eseguita dal gran dragomanno Ambrogio Grillo, già pretendente alla mano della principessa Ruxandra, secondogenita del defunto principe di Moldavia Basilio Lupu. Nella traduzione italiana, l'ordine è datato 27 aprile 1672, ma Mihnea Berindei lo ritiene risalente, in base alla datazione musulmana, al periodo tra il 21 e il 30 marzo dello stesso anno. Nell'ordine, il sultano intima alle autorità ottomane di Caffa

---

<sup>2</sup> Mihnea Berindei, "Les Vénitiens en mer Noire (XVI<sup>e</sup>-XVII<sup>e</sup> siècles). Nouveaux documents", in *CMRS*, XXX, no. 3-4, 1989, p. 212 e nota 25.

<sup>3</sup> Ștefan Andreescu, "Problema 'inchiderii' Mării Negre la sfârșitul secolului al XVI-lea și în prima jumătate a celui de al XVII-lea", in Id., *Din istoria Mării Negre*, p. 222-224.

<sup>4</sup> ASV, *Bailo a Costantinopoli. Carte turche*, b. 252, reg. [registro] 340, c. [carta/carte] 10<sup>v</sup>.

di osservare quanto previsto nella Capitolazione concessa alla Serenissima e di non impedire lo svolgimento dei traffici dei mercanti veneziani, giunti nello scalo della Crimea sui vascelli di S. Marco o su mercantili stranieri. Risulterebbe, dunque, che l'accesso al bacino pontico di vascelli diversi da quelli della Porta non fosse limitato, se non da quanto stipulato nelle Capitolazioni; in realtà gli Ottomani erano fortemente interessati a mantenere nel Mar Nero il monopolio del trasporto marittimo, impedendo con vari pretesti la messa in atto degli accordi. Sono evidenti le ragioni per le quali il Mar Nero restò un *mare clausum* per i mercantili delle potenze economiche cristiane e per un *partner* tradizionale come Venezia: il saldo controllo del bacino pontico, da parte degli Ottomani, garantiva comunque all'erario gli incassi ingenti che derivavano dal pagamento delle tasse, poiché i mercanti interessati al trasporto delle merci erano costretti in ogni caso ad utilizzare i vascelli ottomani e dei loro sudditi, mercantili resi più sicuri e più convenienti dalla totale libertà di navigazione di cui godevano nelle acque della Porta. Così, le norme previste nella Capitolazione del 1670 per i mercanti e gli armatori veneziani furono trascurate dalle autorità ottomane per quanto riguardava l'accesso oltre il porto di Costantinopoli e la libertà di navigazione nel Mar Nero. L'imposizione di regole che prevedevano l'obbligo, da parte dei vascelli veneziani, di ottenere l'autorizzazione delle autorità ottomane centrali e provinciali, per l'accesso e la navigazione nel bacino pontico, annullava di fatto le norme tolleranti previste nella Capitolazione. Dunque, se teoricamente la Capitolazione riconfermata nel 1670 non istituiva alcuna limitazione per l'accesso dei mercantili veneziani nel Mar Nero, in realtà la Porta custodiva gelosamente il monopolio del trasporto marittimo nel bacino pontico, e il pieno controllo degli Stretti consentiva di regolare in modo arbitrario gli ingressi dei vascelli stranieri. Testimonianze indubbie di questo comportamento della Porta sono reperibili facilmente nelle fonti coeve, ingiustamente trascurate dagli studiosi. L'ordine sultanale al quale abbiamo accennato è soltanto uno dei documenti emanati dalle autorità centrali dell'Impero per integrare o imporre quanto previsto nella Capitolazione. Questi interventi restarono inascoltati, ma i veneziani fecero di tutto per riconquistare una posizione di preminenza sul mercato ottomano, tentando di ristabilire il loro antico diritto di navigazione nel Mar Nero. Già i negoziati di pace del 1669 sancirono alcune norme che ostacolavano l'accesso dei vascelli veneziani al bacino pontico. Si stabiliva così, tassativamente, l'obbligo di ottenere licenze



speciali per qualunque mercantile veneziano che volesse entrare nel porto di Costantinopoli, eccetto che con tempo burrascoso o a fronte di attacchi corsari: "[...] Che li mercanti et gente delli Signori Venetiani che con vascelli, galere et altri navigli piccoli all'improvviso non debbino entrare a Costantinopoli, Galata, [...] e fuori delle Bocche di Gallipoli, [...] se prima non avvertiranno li castellani, e dimandar licenza per la loro entrata, se non fossero necessitati per fortunevoli tempi, e per esser perseguitati da Galeotte di Levante, e che non avessero altro luoco di ricoverarsi, in tal caso possono liberamente entrare, ma se è possibile farli prima avvisati, e nella loro partenza prender da loro licenza, et se dopo questa sarà usata contrarietà o difficoltà, siano castigati, et che non s'intendino poi per questo caso incolpati i Venetiani"<sup>5</sup>. Un tale obbligo intralciava i trasporti marittimi, lasciando all'arbitrio dei singoli funzionari ottomani, spesso palesemente corrotti, la decisione di autorizzare l'accesso dei mercantili veneziani oltre il porto di Costantinopoli. È ovvio poi che, nella capitale ottomana, le merci fossero sottoposte anche al controllo doganale, per cui, alle tasse da versare all'erario, si aggiungevano le tangenti che rendevano svantaggioso l'uso dei mercantili veneziani. Di questa situazione seppero approfittare gli armatori sudditi della Porta, i quali agivano indisturbati nei mari del dominio ottomano e approfittavano di questo vantaggio per monopolizzare i trasporti marittimi nel Mar Nero.

È logico, dunque, che il celere sviluppo dei trasporti carovanieri, che si registrò nell'area balcanico-danubiana durante il XVII secolo, non fosse dovuto soltanto al progresso tecnico e al potenziamento della rete viaria, bensì soprattutto alla necessità di gestire direttamente il transito delle merci, con minori rischi e maggiore celerità. Nel frattempo il divieto di accedere al Mar Nero, imposto ai mercantili stranieri, restò un punto saldo della politica economica ottomana, come dimostra l'energia con la quale il gran visir Köprülüzâde Fazıl Ahmed Pascià decise di annullare il già ricordato ordine sultanale dell'aprile 1672: un comportamento, quello del visir, che ribadiva decisamente l'intento di "celare le porte" d'ingresso nel Mar Nero agli stranieri, e specialmente alle potenze marittime e commerciali occidentali. Dovendosi confrontare con molteplici difficoltà, e soprattutto con la spietata concorrenza dei mercanti olandesi, inglesi e francesi, i veneziani in pratica furono estromessi dal mercato levantino durante tutto il periodo della Guerra di Candia, essendo obbligati a

---

<sup>5</sup> ASV, *Bailo a Costantinopoli. Cancelleria*, b. 374, cc. 44<sup>v</sup>-45<sup>r</sup>.

lasciare soprattutto nelle mani dei mercanti balcanici, sottoposti alla giurisdizione ottomana, la gestione degli scambi di merci, da un lato, tra la Porta e le terre romene, dall'altro con la Repubblica Veneta. Questi mercanti furono, nella seconda metà del Seicento, i protagonisti indiscussi dei traffici all'interno dell'area balcanico-danubiana, così che l'espressione coniata dal compianto Traian Stoianovich: "mercanti balcanici conquistatori del mercato"<sup>6</sup>, è pienamente confermata per quanto riguarda i rapporti commerciali veneto-ottomani. È ovvio che alcuni mercanti veneziani cercassero vie alternative che permettessero loro di proseguire l'attività commerciale; si dettero quindi al contrabbando che imperversava nei Balcani durante il periodo della guerra fra Venezia e l'Impero Ottomano, oppure si spacciavano per mercanti ragusei o francesi, associandosi addirittura con i turchi o con i sudditi della Porta. Nel 1669-1670, con la ripresa ufficiale dei rapporti commerciali fra Venezia e l'Impero Ottomano, i baili veneti a cominciare dal primo, quell'Alvise Molin che era stato fra i negoziatori della pace di Candia, si prodigarono affinché i mercanti veneziani ottenessero un trattamento pari a quello riservato ai concorrenti olandesi, francesi e inglesi. Così, i tentativi che i baili fecero di ottenere l'abbassamento della tassa del 5 %, incassata dai funzionari ottomani sulle merci trafficate dai veneziani, si susseguirono dalla fine della Guerra di Candia fino al periodo che precedette lo scoppio del conflitto fra l'Impero Ottomano e la Lega Santa. Nel gennaio 1673, fallirono i tentativi dei veneziani di ottenere la riduzione del dazio per equipararlo a quanto pagavano "le Nazioni di Ponente", ma le autorità centrali veneziane non abbandonarono negli anni successivi questo obiettivo fondamentale per la politica estera dello stato. A tal fine, il 14 marzo 1676, il Senato veneto autorizzò il bailo Giovanni Morosini a pagare fino a 10.000 reali per convincere le autorità ottomane a diminuire il "dazio" almeno al 4 %<sup>7</sup>, ma i negoziati si protrassero per anni, senza esito positivo, e furono ripresi anche durante la missione del bailo Ascanio Giustinian, nei primi anni del XVIII secolo. In queste circostanze, si capisce perché tanti mercanti veneziani continuassero a dedicarsi al contrabbando, ovviamente per ottenere maggior profitto, e la diffusione di tale fenomeno nell'area del Mar Nero non poteva più essere ignorata nei primi anni '80 del XVII secolo. Poiché le misure destinate a contenere il contrabbando si

<sup>6</sup> Traian Stoianovich, "The Conquering Balkan Orthodox Merchant", in *The Journal of Economic History*, XX, no. 2, 1960, *passim*.

<sup>7</sup> ASV, *Cinque Savi alla Mercanzia (2ª Serie)*, b. 161, cc. nn.

erano dimostrate vane, dato che la corruzione delle autorità provinciali della Porta favoriva questo fenomeno, il gran doganiere ottomano Husein Pascià ottenne il 10 agosto 1682, dal sultano Mehmed IV, un ordine indirizzato ai *qādī* dei porti del Mar Nero, in particolare quelli di Pergos (Burgas), Missevri (Nessebär), Ahyoglu (Anhialos), Varna, Balçik (Balçik/Balcic), Kavarna (Cavarna), Mankalye (Mangalia), Köstence (Costanza) e Karaharman (Vadu), perché i mercanti veneziani, che vi giungevano su vascelli battenti bandiera ottomana, fossero obbligati al pagamento dei dazi dovuti all'erario pubblico e, indirettamente, agli appaltatori delle dogane, compreso il suddetto gran dignitario turco<sup>8</sup>. Questo ordine sultanale dimostra l'interesse crescente dei mercanti veneti per le merci tipiche dell'area balcanico-danubiana e l'utilizzo abituale di mercantili stranieri per il trasporto dei prodotti importati nella città lagunare all'epoca del regresso ormai irrefrenabile della marineria veneziana.

Il lungo periodo della Guerra di Candia determinò un notevole mutamento nella gestione degli scambi di merci tra l'Impero Ottomano e Venezia: i traffici diminuirono passando progressivamente nelle mani dei mercanti balcanici, i quali approfittarono della impossibilità dei cittadini e dei sudditi veneziani a muoversi nei territori della Porta. Nello stesso periodo cessò il normale funzionamento del bailaggio veneto di Costantinopoli, poiché il rappresentante diplomatico veneziano si trovò di fatto agli arresti domiciliari, nella capitale ottomana oppure ad Adrianopoli, e quindi non in grado di esercitare il suo ufficio consolare. I consolati veneziani nel Levante ottomano furono aboliti per ordine del sultano e i mercanti della Repubblica Veneta, dopo qualche anno dallo scoppio della Guerra di Candia, furono espulsi dal territorio ottomano. Le misure repressive disposte dalle autorità centrali della Porta contro i veneziani, costantemente sospettati di spionaggio, fecero fallire le molteplici imprese che essi tentarono, nel Levante, agendo in incognito. La necessità di proseguire gli scambi di merci, riconosciuta da entrambe le parti, costrinse la città lagunare e l'Impero Ottomano ad accettare tacitamente il ruolo di

---

<sup>8</sup> ASV, *Bailo a Costantinopoli. Cancelleria*, b. 376, doc. 41 [no. 29, nuova numerazione]; pubblicato da Cristian Luca, "L'importazioni di merci levantine nella Venezia del Seicento e del primo Settecento: la cera e i pellami provenienti dai Principati Romeni", in *L'Italia e l'Europa Centro-Orientale attraverso i secoli. Miscellanea di studi di storia politico-diplomatica, economica e dei rapporti culturali*, a cura di Cr. Luca, Gianluca Masi e Andrea Piccardi, Brăila-Venezia 2004, doc. IV, p. 354-355.



intermediari che i sudditi ottomani assunsero negli anni. Così ragusei<sup>9</sup>, greci<sup>10</sup>, macedoromeni<sup>11</sup>, armeni, ebrei<sup>12</sup> e altri mercanti e carovanieri balcanici monopolizzarono la gestione del commercio tra Venezia e l'Impero Ottomano, agendo in quest'ottica anche nelle terre romene. Questi mercanti non erano sottoposti a regole precise, eccetto il pagamento dei dazi di entrata e di uscita nel territorio veneziano e ottomano. Spesse volte, dunque, agivano con grande spregiudicatezza, ricorrendo al contrabbando grazie alla connivenza con le autorità provinciali corrotte dell'Impero Ottomano. Abituati a muoversi indisturbati, senza essere subordinati ad alcuna autorità consolare, i mercanti balcanici risultarono indispensabili alla Serenissima per il buon funzionamento del suo commercio estero. La normalizzazione dei rapporti politico-diplomatici fra Venezia e la Porta, seguita alla Guerra di Candia, prevede il ripristino del bailaggio e delle cariche consolari della Repubblica Veneta in territorio ottomano. Nel 1672,

---

<sup>9</sup> Francis W. Carter, "The Commerce of the Dubrovnik Republic, 1500-1700", in *The Economic History Review*, XXIV, no. 1-4, 1971, p. 373, nota 2; Id., *Dubrovnik (Ragusa). A Classic City-State*, Londra-New York 1972, p. 379; Id., "The Commerce of the Dubrovnik Republic, 1500-1700", in *Merchant Networks in the Early Modern World* (Collana: *An Expanding World: The European Impact on World History, 1450-1800*), a cura di Sanjay Subrahmanyam, Londra 1996, p. 225, nota 2; Suraiya Faroqhi, "Trade: Regional, Inter-Regional and International", in *An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914*, a cura di Halil İnalcık e Donald Quataert, Cambridge (GB) 1994, p. 512-513; S. Faroqhi, "Before 1600: Ottoman Attitudes towards Merchants from Latin Christendom", in *Turcica*, no. 34, 2002, p. 86.

<sup>10</sup> Fotis Baroutsos, "Mercanti greci a Venezia. Periodo e tendenze", in *500 anni dalla fondazione della Comunità dei greci ortodossi di Venezia (1498-1998)*. *Δημοσία ἱλαρία*, Venezia 1999, p. 140-141.

<sup>11</sup> Valeriu Papahagi, "Les Roumains de l'Albanie et le commerce vénitien aux XVII<sup>e</sup> et XVIII<sup>e</sup> siècles", in *Mélanges de l'École roumaine en France*, 1931, p. 29-124; Id., "Contribuții la istoria relațiilor comerciale ale Munteniei cu Peninsula Balcanică și cu Veneția în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea", in *RI*, XIX, no. 4-6, 1933, p. 119-126; Id., "Știri relative la relațiile aromânilor moscopoleni cu armatorii și negustorii din Ragusa în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea", in *RI*, XX, no. 4-6, 1934, p. 152-166; Id., *Aromânii moscopoleni și comerțul venețian în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea*, Bucarest 1935, *passim*.

<sup>12</sup> Cecil Roth, "La ricondotta degli ebrei ponentini. Venezia 1647", in *Studi in onore di Gino Luzzatto*, vol. II, Milano 1950, p. 239-244; Benjamin Arbel, "Jews in International Trade. The Emergence of the Levantines and Ponentines", in *The Jews in Early Modern Venice*, a cura di Ralph Davis e Benjamin Ravid, Baltimora-Londra 2001, p. 95; Eric Dursteler, "Commerce and Coexistence: Veneto-Ottoman Trade in the Modern Era", in *Turcica*, no. 34, 2002, p. 131.

ad Aleppo<sup>13</sup>, svolgeva il suo ufficio consolare il patrizio Marco Bembo<sup>14</sup>; mentre a Gallipoli<sup>15</sup>, dal maggio 1674 al 13 agosto 1679, ricoprì questa carica il gran dragomanno Ambrogio Grillo<sup>16</sup>; altri consoli veneti, cittadini e sudditi veneziani, oppure mercanti stranieri di comprovata fiducia, erano accreditati ad Ankara, al Cairo, ad Alessandria, a Tripoli, a Iskenderun, a Sayda, a Nicosia, a Durazzo, ad Avlona, a Elbassan, ad Atene ecc<sup>17</sup>. Il consolato di Durazzo assunse un ruolo molto importante a partire dal 1670, in concomitanza con la diminuzione del ruolo dello scalo di Spalato, già principale porto di transito per le merci scambiate, nella prima metà del XVII secolo, fra Venezia e l'Impero Ottomano. Non a caso a Durazzo, il 30 maggio 1674, il Senato veneziano nominò console il mercante greco balcanico Demetrio Taxiano<sup>18</sup>, ossia un rappresentante di quella nutrita categoria di mercanti cristiani, sudditi della Porta, i quali, nel periodo della Guerra di Candia, erano impegnati nei traffici che contribuirono alla sopravvivenza economica della Repubblica di S. Marco.

Il nuovo assetto economico della Penisola Balcanica, caratterizzato da uno sviluppo mercantile ed imprenditoriale quale abbiamo brevemente delineato sopra, creò condizioni propizie, anche per il futuro, all'incremento degli scambi di merci tra Venezia, il Levante ottomano e i Principati Romeni. Ai mercanti balcanici si aggiunsero mercanti veneziani che contribuirono ad una lieve ripresa del commercio estero della Serenissima. La spregiudicatezza dei mercanti balcanici e l'interesse dei veneziani a recuperare posizioni di preminenza sul mercato levantino indussero gran parte dei protagonisti del commercio fra Venezia e Impero Ottomano a proseguire i loro affari secondo i modi disinvolti che si erano imposti

<sup>13</sup> S. Faroqhi, "The Venetian Presence in the Ottoman Empire (1600-1630)", in *The Journal of European Economic History*, 15, no. 2, 1986, p. 368, p. 381-370, ristampato in *The Ottoman Empire and the World-Economy*, a cura di Huri İslamoğlu-İnan, Cambridge (GB) 1987; Maria Pia Pedani, "Venetian Consuls in Egypt and Syria in the Ottoman Age", in *Mediterranean World*, XVIII, 2006, p. 12-13; *Eadem*, *Consoli veneziani nei porti del Mediterraneo in età moderna* (in corso di stampa), p. 128.

<sup>14</sup> ASV, *Bailo a Costantinopoli. Lettere*, b. 116 I, cc. nn.

<sup>15</sup> S. Faroqhi, "The Venetian Presence in the Ottoman Empire", p. 366, p. 369-370.

<sup>16</sup> ASV, *Bailo a Costantinopoli. Cancelleria*, b. 377, cc. nn.

<sup>17</sup> *Ibid.*; M. P. Pedani, "Venetian Consuls for Ottoman Subjects", in *IX<sup>th</sup> International Congress of Economic and Social History of Turkey. Dubrovnik – Croatia, 20-23 August, 2002*, İstanbul 2003, p. 214-218; *Eadem*, *Consoli veneziani nei porti del Mediterraneo*, p. 124-128.

<sup>18</sup> ASV, *Cinque Savi alla Mercanzia (2<sup>a</sup> Serie)*, b. 28, 2<sup>a</sup> parte, cc. nn. (4 maggio 1699); *Ibid.*, 3<sup>a</sup> parte, cc. nn. (30 maggio 1674).

durante il periodo della Guerra di Candia. Di ciò si lamentava apertamente, nel 1683, il bailo Giovanni Battista Donà riferendosi ai mercanti veneti o stranieri che trafficavano nel Levante, importando a Venezia materie prime ed esportando nell'Impero Ottomano prodotti tessili, vetreria, carta e gioielli. A causa della disonestà di alcuni mercanti, che si rifiutavano di pagare al bailo e ai consoli veneti le tasse dovute (ossia il *cottimo* e il *bailaggio*), Giovanni Battista Donà presentò un "Arz" (una memoria ufficiale stilata in quanto rappresentante consolare) al sultano Mehmed IV, nel quale chiedeva misure per porre rimedio ad una situazione che incideva fortemente sugli introiti del bailaggio. Per soddisfare la richiesta del bailo veneziano, il sultano, alla fine di marzo del 1683, emise un ordine destinato ai *qādī* di "Costantinopoli e Galata", chiedendo loro di provvedere affinché i mercanti in arrivo da Venezia, per le vie terrestri o marittime, versassero: "in conformità dell'antico consueto, [...] alli Baili o Consoli Veneti li diritti del Bailaggio al luogo dove pagano il datio"<sup>19</sup>. Questo ordine sultanale si conserva anch'esso in una traduzione italiana coeva, nel registro delle "carte turche" del bailaggio veneto di Costantinopoli; tale fonte testimonia una presenza ancora consistente delle merci veneziane sul mercato costantinopolitano, ma è anche una conferma del fatto che i mercanti stranieri controllavano gran parte dei rapporti commerciali veneto-ottomani.

Gli ordini sultanali, ancora inediti, sui quali ci siamo soffermati, costituiscono una prova incontestabile degli sforzi compiuti dalle autorità veneziane, nei due decenni tra la Guerra di Candia e il fallito assedio ottomano di Vienna del 1683, per garantire ai mercanti impegnati nel commercio tra la città lagunare e l'Europa Orientale i collegamenti marittimi e terrestri necessari al trasporto delle merci. Tali ordini, inoltre, riconfermano la determinazione delle autorità di far rispettare a quei mercanti le direttive di politica economica decise nella città lagunare.

---

<sup>19</sup> ASV, *Bailo a Costantinopoli. Carte turche*, b. 252, reg. 342, cc. nn., *ad datum*.



## APPENDICE DOCUMENTARIA

## I

Traduzione di Comandamento del Gran Signore diretto al Bassà del Caffà et al Mulà di esso loco, et all'Emino, come pure ad altri comandanti del detto Paese

Al gionger che farà il mio nobil Comandamento sia noto come il spettabile tra li Signori della Nation del Messia, Giacomo Querini Kavalier Bailo di Venetia, che risiede alla mia Imperiale Porta, il cui fine termini in bene, con Arz ha esposto alla mia Sublime Porta come li mercanti di Venetia capitando nelle scale del mio provveduto Imperio non siano molestati, né impediti li negotianti che vanno e vengono per trafficare nelli Paesi in conformità del Segno Imperiale già conceduto. Dunque, nell'arrivo che faranno li mercanti Venetiani nelle nostre giurisdizioni con vascelli per trafficare non doveranno esser molestati e ingiustamente maltrattati in virtù delle mie Imperial Capitulazioni, et a questo fine ha pregato di nobil Comandamento in conformità del Segno Imperiale, che fu già concesso e che custodiscono nelle loro mani, commetto che sia eseguito e comando che al gionger che farà in questo proposito il conceduto mio Ordine dobbiate eseguire, in conformità del suddetto, all'arrivo che faranno detti mercanti Venetiani alla vostra giurisdizione con vascelli per negotiar o trafficar, non permettendo che gli sia fatta alcuna molestia, senza permissione della Giustitia, in virtù del Segno Imperiale che si trova nelle loro mani, et in esecuzione delle Sublime Capitulazioni non gli sia fatto insulto, né mali trattamenti, et in caso li fosse data molestia ad alcuno doverete impedire et opponervi. Così doverete sapere, e dopo visto il presente lo consegnerete nelle loro mani, prestando fede al mio nobil Segno. Scritto in Andrinopoli all'ultimi della Luna di Zilhice l'anno 1082, cioè all'27 d'aprile 1672. Tradotto dal Dragomanno Grillo [Ambrogio]

(ASV, *Bailo a Costantinopoli. Carte turche*, b. 252, reg. 340, c. 10<sup>v</sup>)

II<sup>20</sup>

Traduzione di Comandamento del Gran Signore diretto alli Cadi di Pergos<sup>21</sup>, Missevria<sup>22</sup>, Ahioli<sup>23</sup>, Varna<sup>24</sup>, Balcik<sup>25</sup>, Cavarna<sup>26</sup>, Mangaglia<sup>27</sup>, Chiostenze<sup>28</sup> e Cara Harman<sup>29</sup>

Al gionger dell'Eccelso Segno Imperiale sia noto come lo spettabile tra suoi eguali Hussein, al presente Doanier alla mia Felice Porta, il cui valor sia in augumento, per Arz presentato alla medesima ha fatto sapere che ab antico è stato praticato di portar le mercantie di Venetia con le loro navj all'Eccelsa Porta, e ricever da esse quel tanto di Datio, che si richiede conforme l'antico Canone<sup>30</sup>, ma hora havendo alcuni mercanti Veneti per solo fine di non pagar il Datio, tragghitato nascostamente dalle soprannominate Scale le loro merci in Asia, con che vien ad inferir non men oltraggio all'Erario Pubblico, che danno alle conditioni del di lui appalto, ricercò per ciò la concessione di mio Nobil Comandamento acciò per la mercantia di simil mercanti, che ab antico è stato di consueto portar all'Eccelsa Porta e contar il Datio, s'habbi, ove fosse trovata, da far pagar conforme il Canone e senza contrarietà il Datio dalli loro Corrispondenti. Però concedo il presente mio ordine affinché si debba eseguire conforme il Canone e Comandamento.

Capitato che vi sarà doverete in questo particolare eseguir nella conformità del presente mio Comandamento, con far che dalla roba delli mercanti di questa qualità, che ab antico hanno portato alla Felice Porta, e contato il Datio, non vi trovandosi nelle mani ricevuta che dichiarati di haverlo una volta contribuito, si debba, dove fosse trovata, far conforme

<sup>20</sup> Cr. Luca, "L'importazioni di merci levantine", doc. IV, p. 354-355.

<sup>21</sup> Burgas, sul litorale bulgaro del Mar Nero.

<sup>22</sup> Nessebâr (turco: Missevri), l'antica città bizantina di Messembria, situata sul litorale bulgaro del Mar Nero.

<sup>23</sup> Anhalos (turco: Ahyoğlu), corrisponde all'odierna cittadina di Pomorie, situata anch'essa in Bulgaria, sul litorale occidentale del Mar Nero.

<sup>24</sup> L'odierna città di Varna, il più grande porto bulgaro su Mar Nero.

<sup>25</sup> In bulgaro Balçik (turco: Balçık; romeno: Balcic).

<sup>26</sup> Cavarna (turco: Kavarna), località che si affaccia su Mar Nero nella parte bulgara della Dobrugia meridionale.

<sup>27</sup> L'odierna città portuale di Mangalia (turco: Mankalye), in Dobrugia, sul litorale romeno del Mar Nero.

<sup>28</sup> L'odierna città di Constanța (turco: Köstence; italiano: Costanza), il più grande porto della Romania.

<sup>29</sup> Oggi Vadu (già Karaharman in turco), nella regione romena della Dobrugia.

<sup>30</sup> In turco *kanun*, cioè norma di legge stabilita per volontà del sultano.

il Canone dalli loro Corrispondenti pagar il Datio, e non permetter veruna ostinatione, ma applicate bene perché con questo pretesto non s'habbi da ricever due volte il Datio. Così saprete et eseguendo il nobil contenuto del presente mio Sublime ordine, prestarete fede all'Imperial Marca.

Data in Costantinopoli sotto la metà della Luna di Şaban, l'anno 1093, cioè circa li 10 agosto 1682.

[Traduzione eseguita da] Giacomo Tarsia Dragomanno

[*A tergo:*] no. 41, Datij. Comandamento ottenuto da Cusein Agà Doanier a pregiudizio de mercanti Veneti, 1682.

(ASV, *Bailo a Costantinopoli. Cancelleria*, b. 376, no. 41 [no. 29, nuova numerazione])

### III

Traduzione di Comandamento del Gran Signore diretto alli Cadì di Costantinopoli e di Galata

Al gionger dell'Eccelso Segno Imperiale sia reso noto che il massimamente tra Signori nella Nation del Messia, Signor Battista Donado Bailo di Venetia esistente alla mia Felice Porta, il cui fine termini in bene, per Arz presentato al mio Campo Imperiale ha fatto sapere che li mercanti Veneti et altri che con mercantia veneta escono da Venetia e suo Stato per venire per mare con loro bastimenti a Costantinopoli ovvero per terra con carovane da Spalatro, Durazzo et altre scale, contribuivano li diritti del Bailaggio della roba che pagava datio; hora alcuni Hebrei, Christiani et altri mercanti, mostrando a ciò contro l'antica consuetudine ostinatione, ricerca la concessione di mio Imperiale Comandamento acciò che sia fatto in conformità dell'Eccelse Capitulazioni, et il praticato da' mercanti, così Venetiani, come altri che capitano con mercantia di Venetia, capitando in alcun loco, dopo soddisfatto il datio veniva contribuito anco alli Baìli e Consoli, in conformità del consueto, li diritti del Bailaggio e però concedo il presente mio Ordinatione acciò si habbia ad eseguire in conformità dell'Imperiali Capitulazioni e Comando capitato che ci sarà il presente uscito mio Nobel Comandamento in quale proposito doverete in conformità dell'Imperiali Capitulazioni eseguire, con far che tutti quelli siano di natione si voglia, che porteriano mercantia da Venetia ed altri

luoghi sottoposti a loro, così per terra, come per mare, debbano in conformità dell'antico consueto contribuire alli Baili o Consoli Veneti li diritti del Bailaggio al luogo dove pagano il datio, senza che sia in modo alcuno permessa nessuna ostinatione, né meno atione contraria alla Nobilissima et Imperiale Capitolazione, e che non sia di mestiere della missione di replicato mio Ordine. Così saprete, et dopo visto questo mio Nobil Ordine lo restituirate nelle loro mani, prestando fede all'Imperial Marca.

Scritto in Adrianopoli all'ultimi della Luna di Rebiul Achir l'anno 1094 [fine marzo 1683].

(ASV, *Bailo a Costantinopoli. Carte turche*, b. 252, reg. 342, cc. nn., *ad datum*)

